

# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## ORDINANZA N.3 ANNO 2026

### Il Capo della Protezione Civile

*Visti l'art.4 della Legge 27 gennaio 2006 e l'art.33 dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188 che attribuiscono al Capo del Servizio di Protezione Civile la facoltà di adottare ordinanze in caso di eventi potenzialmente pericolosi per la collettività,*

*considerata la criticità rilevata nell'area catastalmente identificata al Foglio 3, Particella 509, sita in Galazzano, strada Cardio, di proprietà privata dove risultano presenti da diversi anni veicoli in stato di abbandono e di evidente degrado;*

*considerata l'ordinanza n.15/2025 con la quale è stato ordinato lo sgombero del piazzale (F.3, part. 230) di proprietà dell'Ecc.ma Camera per le stesse motivazioni di cui sopra;*

*preso atto della conclusione delle lavorazioni di cui al precedente paragrafo con esito positivo;*

*preso atto dei sopralluoghi effettuati dal personale del Servizio scrivente, dell'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti (URAT), dell'Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio (UPAV) e dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS), nel corso dei quali è emersa la necessità di procedere con urgenza allo sgombero dell'area, in ragione dell'elevato rischio di incendio e delle potenziali ricadute negative sulle matrici ambientali;*

*visto il verbale della seduta del Coordinamento per la Protezione Civile del 3 dicembre u.s. con il quale è stato conferito mandato al Capo della Protezione Civile di adottare apposita ordinanza per procedere allo sgombero dell'area in oggetto;*

*ritenuto opportuno e necessario adottare misure urgenti volte a tutelare la pubblica incolumità;*

### ORDINA

- l'estensione delle attività di sgombero e bonifica già disposte con Ordinanza n. 15/2025 anche all'area censita al Foglio 3, Particella 509, sita in Galazzano, strada Cardio, di proprietà privata;**
- l'esecuzione delle suddette operazioni con le medesime modalità tecniche e operative già stabilite nel precedente provvedimento, al fine di rimuovere ogni elemento di rischio per la collettività.**

La presente ordinanza è trasmessa all'URAT, all'UPAV, all'AASS, all'AASLP, nonché al proprietario del terreno per l'avvio delle attività, alla Segreteria di Stato al Territorio e Ambiente, per quanto di rispettiva competenza. La presente ordinanza è resa pubblica tramite affissione *ad valvas*.

*San Marino, 2 marzo 2026/1725 d.f.R.*

IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
*Ing. Pietro Falcioni*